

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1104 del 29 dicembre 2020

Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. - Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (discarica Vallone Moranzani), in Comune di Venezia (VE). D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012. Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012. Autorizzazione modifica non sostanziale del 12/08/2020, assunta al prot. Reg.le n. 323606 in data 14/08/2020.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizza - su istanza di parte - la modifica di alcuni aspetti concernenti le sequenze di coltivazione della Discarica, la modifica dell'accesso all'area di Discarica, l'avvio a trattamento dei rifiuti pericolosi, la richiesta di deroga alle prescrizioni di cui all'art. 28 della DGRV n. 115 del 31/10/2012 e la modifica della gestione delle acque meteoriche, finalizzate a consentire quanto prima l'inizio dei conferimenti presso la discarica "Vallone Moranzani".

Il Direttore

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e ss.mm. e ii., con cui la Giunta regionale del Veneto ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 329 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011, Allegato A al provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo alle infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali (fanghi di dragaggio e terre di scavo) provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e delle attività connesse all'Accordo di programma ed il progetto relativo all'impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), ubicati in Comune di Venezia (VE), presentato dalla società S.I.F.A. S.c.p.a - Sistema Integrato Fusina Ambiente.

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (OPCM n. 3383 del 3/12/2004) n. 34 del 16 ottobre 2012 con cui è stata rilasciata - tra l'altro - l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicata a Malcontenta, Venezia, in capo alla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. - Sistema Integrato Fusina Ambiente.

PRESO ATTO che la sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata sulla base del progetto definitivo aggiornato presentato dalla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. in adeguamento alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'OPCM n. 3383/2004.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020, con cui è stata autorizzata la modifica delle modalità realizzative per il completamento della conterminazione dell'area Moranzani Solvay prescritta dalla Commissione VIA regionale nel parere n. 329 del 14/12/2011, allegato A alla DGRV n. 115 del 31/01/2012;

VISTA la nota del 12/08/2020, assunta al prot. Reg.le n. 323606 in data 14/08/2020, con la quale SIFA Scpa ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata ad avviare conferimenti parziali, limitatamente al Lotto L1F1, in assetto ridotto della Discarica "Vallone Moranzani", concernente le sequenze di coltivazione della Discarica, la modifica dell'accesso all'area di Discarica, l'avvio a trattamento dei rifiuti pericolosi, la richiesta di deroga alle prescrizioni di cui all'art. 28 della DGRV n. 115 del 31/10/2012 e la modifica della gestione delle acque meteoriche;

PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa dalla ditta in data 12/08/2020 si evince che:

1. a causa del ritardo di Terna all'interramento delle linee ad alta tensione che transitano sopra la discarica, è necessario modificare il cronoprogramma di coltivazione prevedendo l'allestimento ed il conferimento di rifiuti nella zona sud del vallone Moranzani, dove Terna ha già dismesso la linea più esterna;
2. a causa del ritardo nella realizzazione e collaudo del "ponte Bailey" previsto dal progetto, è necessario modificare le modalità di conferimento dei rifiuti in discarica consentendo l'accesso alla discarica da via Moranzani, previa realizzazione di un impianto di lavaggio ruote, e, di conseguenza, consentendo il transito dei mezzi mediante viabilità pubblica;

3. a causa della mancata realizzazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti solidi presso l'area "23ha", è stato individuato come unico impianto di trattamento dei rifiuti che necessitano di preventivo trattamento prima del conferimento in discarica l'impianto gestito dalla ditta RIVE S.r.l. (ex RTN), il cui utilizzo già previsto nell'ambito dell'accordo di programma;
4. a causa della modifica del coronoprogramma di coltivazione e della realizzazione di un impianto di lavaggio ruote per l'accesso da via Moranzani, è necessario modificare la rete di regimazione delle acque reflue (acque meteoriche di dilavamento e acque reflue dell'impianto di lavaggio ruote) e la modifica del sezionamento e della struttura dei fossati di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici a viabilità di cantiere e viabilità interna che colleghino il reflu al successivo sistema di rilancio al sistema PIF;
5. a causa del ritardo nel completamento della conterminazione dell'area "ex Solvay", come modificata dal DDR n. 568/2020 sopra richiamato, è stata chiesta deroga alla prescrizione di cui all'art. 28 della DGRV n. 115/2012, consentendo l'inizio dei conferimenti nel lotto L1F1, il quale è localizzato al di sopra della discarica "Moranzani A", per la quale invece la conterminazione è già stata realizzata e collaudata;
6. necessità dell'aggiornamento del PMC, derivante dalle modifiche di cui sopra;

VISTI gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7/09/2020, trasmessi con nota n. 418889 del 1/10/2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV - Dipartimento di Venezia e Comune di Venezia;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, all'unanimità dei presenti, ha confermato la "non sostanzialità" della modifica proposta ed ha comunicato che nulla osta alla sua attuazione subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

1. SIFA dovrà comunicare a tutti gli Enti l'effettivo inizio del trasferimento dei rifiuti in discarica per il tramite della viabilità prevista in variante e, successivamente, la fine di tale modalità che, in ogni caso, potrà essere adottata fino all'entrata in esercizio del ponte Bailey.
2. la conterminazione dell'area Solvay dovrà essere necessariamente completata prima dell'inizio dei conferimenti nei lotti L2f1 e L2f2;

VISTA la nota n. 84058 del 29/09/2020, assunta al prot. Reg.le n. 415582 in data 30/09/2020, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia ha trasmesso le risultanze dell'esame del PMC, da cui è emersa la necessità di una complessiva riorganizzazione dello stesso;

VISTA la nota n. 3012 del 29/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 460731 in data 29/10/2020, con cui la ditta ha trasmesso il PMC REV 03 del 22/10/2020 richiesto da ARPAV con nota del 29/09/2020 di cui sopra;

VISTA la nota del 23.11.2020 assunta al prot. N. 497713 data 23/11/2020, con cui SIFA Scpa ha trasmesso comunicazione recante "precisazione attivazione PMC", con la quale propone di considerare il mese di dicembre 2020 facente parte del primo trimestre 2021 per le verifiche da effettuarsi con cadenza annuale o semestrale;

VISTA la nota del 30/11/2020, assunta al prot. n. 510687 in data 01/12/2020, con cui SIFA Scpa ha successivamente trasmesso una proposta di procedura operativa per la gestione delle omologhe e dei conferimenti per la messa a dimora definitiva a discarica, che coinvolge le Vasche di Stoccaggio provvisorio e precarico site in Area 23ha, l'impianto RTN - R.I.V.E. S.r.l. e la Discarica "Moranzani";

VISTA la nota n. 106256 del 1/12/2020, assunta al prot. Reg.le n. 513071 in data 02/12/2020, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia ha trasmesso parere favorevole riguardo il PMC REV 03 del 22/10/2020 di cui sopra, con alcune prescrizioni/ricieste di chiarimento;

DATO ATTO che con nota del 23/12/2020, acquisita al prot. reg. n. 549210 del 24/12/2020, SIFA Scpa ha trasmesso richiesta di autorizzazione all'esercizio della discarica in parola, allegando alla stessa, tra l'altro, la documentazione di fine lavori e collaudo del lotto 1 della medesima discarica e una nuova versione del PMC (rev. 04 del 18/12/2020) come integrato con le osservazioni di ARPAV contenute nella succitata nota del 01/12/2020;

CONSIDERATO che, da un ulteriore esame del PMC REV 04 del 18.12.2020 ad opera dei tecnici della UO Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, si evidenzia che - relativamente alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica - il PMC proposto dalla ditta fa riferimento al DM 27.09.2010 (oramai abrogato) e alla prescrizione 25 della VIA del 2012 (in parte superata): non si è pertanto tenuto conto né della modifica apportata con il DM 24.06.2015 né di quelle apportate con il D. Lgs. n. 121/2020;

DATO ATTO che la sopravvenuta normativa di settore, relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, risulta cogente;

RITENUTO comunque necessario, sulla base di quanto sopra esposto, che la ditta trasmetta un nuovo PMC aggiornato con il quale:

1. adegui le verifiche di autocontrollo dei rifiuti previste dal PMC ai criteri di accettabilità vigenti;
2. dia riscontro esplicito in merito all'applicazione delle singole lettere della prescrizione 25 del parere VIA allegato alla DGR n. 115/2012 alla luce della nuova normativa tecnica di settore;
3. chiarisca, anche con riferimento alle previsioni del progetto approvato e del soprarichiamato parere VIA, i seguenti punti relativamente al paragrafo 5.1.3 del PMC:
 - 3.1. mancata effettuazione di verifiche analitiche in caso di rifiuti "inerti";
 - 3.2. parziale accoglimento della periodicità prevista dalla prescrizione VIA n. 25 per le verifiche di autocontrollo (viene riportato il solo limite quantitativo e non quello temporale);
 - 3.3. applicabilità delle tabelle 1.1 e 1.2 alla tipologia di rifiuti di cui alla lettera D "Altri rifiuti PERICOLOSI resi stabili e non reattivi";
 - 3.4. correttezza tabella di riferimento del DM (5/5a), oggi dell'allegato 4 del D. Lgs. n. 36/2003.

CONSIDERATO che relativamente alle procedure operative di cui alla proposta di SIFA del 30/11/2020 (che, in tutta evidenza, integrano le verifiche di autocontrollo dei rifiuti previste dal PMC) sono tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori;

RILEVATO che nella nota del 23/12/2020, relativamente alle garanzie finanziarie, SIFA Scpa ha richiamato il Decreto commissariale n. 29/2009 "Esenzione dalla presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'art. 208 comma 11, lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006";

DATO ATTO che il succitato Decreto commissariale n. 29/2009 concerne l'AIA della Vasca Nord per il deposito preliminare di rifiuti in 23 ha e che, invece, il successivo Decreto commissariale n. 34/2012, specifico per la discarica e le infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione in area 23 ha, prevede al punto 5 l'obbligo per SIFA Scpa di presentare, alla conclusione delle opere di allestimento, "la dichiarazione di fine lavori, unitamente alle garanzie finanziarie, alla documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, al certificato di collaudo funzionale degli impianti";

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra descritto ed argomentato, di autorizzare la modifica non sostanziale acquisita al protocollo regionale al n. 323606 in data 14/08/2020, con le prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi del 7/09/2020, prescrivendo al contempo l'aggiornamento e la modifica del PMC sulla base delle considerazioni sopra riportate;

RITENUTO inoltre di rinviare ad un successivo provvedimento la presa d'atto del PMC aggiornato richiesto con il presente atto unitamente alle procedure operative di cui alla proposta di SIFA del 30/11/2020, al termine delle valutazioni in corso e previa concertazione con gli Enti di controllo;

RITENUTO infine di ribadire che, ai fini dell'esercizio del lotto 1 della discarica in parola, è necessario acquisire da parte di SIFA Scpa le garanzie finanziarie previste dalla normativa di settore, così come previsto al punto 5 del D.C.D. n. 34 del 16.10.2012;

RILEVATO che, trattandosi di variante che comporta una modifica dell'AIA vigente, la stessa è sottoposta - in base all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009;

VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.

decreta

1. di autorizzare, a parziale modifica di quanto previsto dalla prescrizione n. 28 del parere n. 329 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011, Allegato A alla DGRV n. 115 del 31/01/2012 e dal progetto autorizzato con il successivo D.C.D. n. 34 del 16.10.2012, come modificato con il D.D.R. n. 268 del 19/06/2020, la realizzazione delle modifiche comunicate con nota acquisita al protocollo regionale al n. 323606 in

data 14/08/2020 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi del 7/09/2020:

- a. SIFA dovrà comunicare a tutti gli Enti l'effettivo inizio del trasferimento dei rifiuti in discarica per il tramite della viabilità prevista in variante e, successivamente, la fine di tale modalità che, in ogni caso, potrà essere adottata fino all'entrata in esercizio del ponte Bailey;
 - b. la conterminazione dell'area Solvay dovrà essere necessariamente completata prima dell'inizio dei conferimenti nei lotti L2f1 e L2f2;
2. di prescrivere che entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve trasmettere un nuovo PMC aggiornato che comprenda quanto segue:
- a. il riscontro esplicito in merito all'applicazione delle singole lettere della prescrizione 25 del parere VIA allegato alla DGR n. 115/2012 alla luce della nuova normativa tecnica di settore;
 - b. la verifica e l'eventuale adeguamento, anche con riferimento alle previsioni del progetto approvato e del soprarichiamato parere VIA, dei seguenti punti relativamente al paragrafo 5.1.3 del PMC:
 - b.1. mancata effettuazione di verifiche analitiche in caso di rifiuti "inerti";
 - b.2. parziale accoglimento della periodicità prevista dalla prescrizione VIA n. 25 per le verifiche di autocontrollo (viene riportato il solo limite quantitativo e non quello temporale)
 - b.3. applicabilità delle tabelle 1.1 e 1.2 alla tipologia di rifiuti di cui alla lettera D "*Altri rifiuti PERICOLOSI resi stabili e non reattivi*";
 - b.4. correttezza della tabella di riferimento del DM (5/5a), oggi dell'allegato 4 del D. Lgs. n. 36/2003;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la presa d'atto del PMC aggiornato richiesto con il presente atto unitamente alle procedure operative di cui alla proposta di SIFA del 30/11/2020, al termine delle valutazioni in corso e previa concertazione con gli Enti di controllo;
4. di ribadire che, ai fini dell'esercizio del lotto 1 della discarica in parola, è necessario acquisire da parte di SIFA Scpa le garanzie finanziarie previste dalla normativa di settore, così come previsto al punto 5 del D.C.D. n. 34 del 16.10.2012;
5. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella D.G.R.V. n. 115/2012 e ss.mm.e ii. e del D.C.D. n. 34/2012, come modificato con il D.D.R. n. 268 del 19/06/2020;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta SIFA S.c.p.A., con sede legale in Via Torino 141 - 30 172 Venezia - Mestre, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV- Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti e al BUR Veneto per la sua pubblicazione;
7. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato